

# Comune di Segonzano

Provincia di Trento



## REGOLAMENTO COMUNALE DI FOGNATURA

approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 21 dd. 15 luglio 2009

entrato in vigore il giorno 20 agosto 2009

IL SINDACO

Mattevi Giorgio

IL SEGRETARIO

Lazzarotto dr. Roberto

INDICE

## TITOLO I – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

- Art. 1 Oggetto del regolamento
- Art. 2 Gestione del servizio

## TITOLO II – DEFINIZIONI GENERALI

- Art. 3 Definizione di rete fognaria

## TITOLO III - DISCIPLINA DEGLI SCARICHI

- Art. 4 Smaltimento delle acque di scarico
- Art. 5 Scarichi vietati
- Art. 6 Modalità smaltimento delle acque nere
- Art. 7 Scarichi da insediamenti produttivi
- Art. 8 Scarichi delle strutture sanitarie
- Art. 9 Separatori di grassi
- Art. 10 Separatori di olii minerali
- Art. 11 Modalità di smaltimento delle acque meteoriche
- Art. 12 Modalità di smaltimento delle acque di falda

## TITOLO IV – DISPOSIZIONI PER L'ALLACCIAMENTO ALLA PUBBLICA FOGNATURA

- Art. 13 Allacciamento alla pubblica fognatura
- Art. 14 Autorizzazione allo scarico o a lavori sulle reti fognarie private
- Art. 15 Procedura per ottenere l'autorizzazione all'allacciamento e scarico alla pubblica fognatura degli edifici civili
- Art. 16 Procedura per ottenere l'autorizzazione allo scarico degli edifici civili non allacciati alla pubblica fognatura
- Art. 17 Procedura per ottenere l'autorizzazione all'allacciamento e scarico alla pubblica fognatura degli edifici produttivi
- Art. 18 Versamento della cauzione
- Art. 19 Limiti dell'autorizzazione
- Art. 20 Trasferimenti di proprietà
- Art. 21 Divieto di eseguire opere senza autorizzazione
- Art. 22 Avviso di realizzazione di tratti di fognatura ed entrata in esercizio della fognatura ed esecuzione di nuovi allacciamenti
- Art. 23 Esecuzione d'ufficio
- Art. 24 Esecuzione di nuovi allacciamenti in sede stradale e ripristino di quelli preesistenti
- Art. 25 Interferenze con lavori diversi
- Art. 26 Estensione delle norme alle strade private
- Art. 27 Riparazione dei condotti di allacciamento
- Art. 28 Proprietà delle opere

## TITOLO V - DISPOSIZIONI PER LE ANALIZZAZIONI INTERNE ALLE PROPRIETA' PRIVATE

- Art. 29 Prescrizioni tecniche
- Art. 30 Scarichi inferiori al livello stradale
- Art. 31 Verifica tecnica dell'allacciamento alla pubblica fognatura
- Art. 32 Ispezione degli impianti

Art. 33 Sospensioni del servizio

#### TITOLO VI – DISPOSIZIONI PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICI

Art. 34 Scarichi

Art. 35 Definizioni

Art. 36 Stoccaggio ed accumulo del letame

Art. 37 Modalità e limiti di spargimento dei liquami

Art. 38 Divieti

Art. 39 Vigilanza

#### TITOLO VII – DISCIPLINA DELLE PUBBLICHE FOGNATURE

Art. 40 Manutenzione delle pubbliche fognature

Art. 41 Gestione delle pubbliche fognature in condizioni di emergenza

Art. 42 Pubbliche fognature: norme tecniche

Art. 43 Reti di fognatura posate come opere di urbanizzazione da privati

#### TITOLO VIII - NORME FINANZIARIE – SANZIONI

Art. 44 Corrispettivo per il servizio

Art. 45 Rivalsa delle spese relative ad opere di competenza dei privati, eseguite d'ufficio

Art. 46 Modalità di riscossione

Art. 47 Sanzioni amministrative

#### TITOLO IX - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 48 Disciplina degli scarichi: esclusioni

Art. 49 Disposizioni transitorie

Art. 50 Entrata in vigore

#### ALLEGATI

Allegato A	–	Schema allacciamento alla pubblica fognatura
Allegato B	–	Particolare allacciamento pubblica fognatura tipo A
Allegato C	–	Particolare allacciamento pubblica fognatura tipo B
Allegato D	–	Particolare pozzetto sifone Trento
Allegato D1	–	Particolare pozzetto sifone Firenze
Allegato E	–	Particolare pozzetto ispezione rete nera e/o bianca
Allegato F	–	Particolare dimensionamento fossa a tenuta
Allegato G	–	Accumulo acque meteoriche per scopo irriguo

#### TITOLO I

#### DISPOSIZIONI GENERALI

##### Articolo 1

##### Oggetto del regolamento

Il presente regolamento disciplina l'uso della rete fognaria pubblica e degli scarichi d'acque reflue domestiche e industriali nell'ambito del territorio comunale, ai sensi degli obblighi previsti dalla vigente normativa in materia di tutela ambientale dagli inquinamenti ( Decreto del Presidente della Giunta Provinciale 26/01/1987 n. 1-41 Legisl. di seguito indicato con la denominazione T.U.L.P.), dalle disposizioni delle norme di attuazione del "piano provinciale di risanamento delle acque", approvato

con deliberazione della Giunta provinciale 12 giugno 1988 n. 5460, di seguito indicato con la sigla P.P.R.A. e dalle disposizioni provinciali in materia di modello tariffario per il servizio pubblico di fognatura, nonché dalle successive integrazioni e modifiche di tali norme, ovvero dalla disciplina che potrà essere dettata da eventuali future disposizioni innovative in materia.

## Articolo 2

### Gestione del servizio

La gestione del servizio fognatura viene esercitata dal Comune in economia, in base alla vigente legislazione per l'assunzione diretta dei pubblici servizi. Le norme tecniche ed amministrative per l'esercizio della fognatura sono contenute nel presente regolamento.

## TITOLO II

### DEFINIZIONI GENERALI

## Articolo 3

### Definizione di rete fognaria

Per rete fognaria pubblica si intende il complesso di canalizzazioni generalmente sotterranee ubicate sul suolo pubblico o gravate di servitù pubblica, atte a raccogliere ed allontanare da insediamenti civili e/o produttivi le acque superficiali e quelle reflue provenienti dalle attività umane in generale, indipendentemente dalla loro lunghezza e dal recapito finale dello scarico.

Gli scarichi nella rete fognaria pubblica avvengono mediante allacciamento diretto o indiretto alla rete, tramite uno o più tratti di qualsivoglia lunghezza della rete fognaria privata. La condotta di allacciamento alla pubblica rete fognaria che convoglia uno o più scarichi esclusivamente da insediamenti, strade, aree, piazzali civili o produttivi di proprietà non pubblica, è a tutti gli effetti, se non presa in carico dal Comune, una rete fognaria privata e quindi la manutenzione ordinaria e straordinaria è competenza del titolare della fognatura.

Ai fini dell'interpretazione delle presenti norme si considerano le seguenti definizioni:

- acque bianche : le acque meteoriche provenienti da tetti, terrazze, cortili, giardini e da qualsiasi area scoperta, nonché quelle scaricate da piscine, vasche, serbatoi di acqua potabile, drenaggi, sorgenti, fontane pubbliche e ornamentali, spine d'acqua e quelle provenienti da scambi termici indiretti (ciclo chiuso) comunque conformi ai limiti di accettabilità stabiliti dalla tabella D del testo unico;
- acque nere: le acque di scarico provenienti da insediamenti civili di natura domestica e non ( acquai, lavabi,bagni,lavatoi, lavatrici,latrine, servizi igienici e di cucina, fontane private ad uso diverso da quello ornamentale, ecc...) e da insediamenti produttivi ( acque di processo, di lavaggio, ecc..), come definiti dall'art 14 comma 1 del T.U.L.P.

Sono considerati insediamenti di tipo civile quelli attualmente individuati all'art 14 del T.U.L.P.:

- gli allevamenti zootecnici con meno di 5 capi suini, 30 capi grossi bovini ed equivalenti di base al valore medio del BOD5;
- gli allevamenti zootecnici, limitatamente allo scarico delle acque di lavaggio delle strutture e delle attrezzature, anche esterne all'insediamento;
- le casere, anche annesse alle malghe, limitatamente allo scarico delle acque di lavaggio dei locali e delle attrezzature destinati alla lavorazione del latte e alla stagionatura del formaggio, esclusi il siero e il latticello;
- le cantine vinicole che trattano uva in quantità inferiore ai 1000 quintali annui;
- i servizi per l'igiene e la pulizia della persona;

- gli stabilimenti idropinici e idrotermali
- le macellerie sprovviste del reparto di macellazione che diano origine a scarichi di quantità non superiore ai 2500 metri cubi annui;
- gli ospedali, le case o gli istituti di cura, ambulatori medici, veterinari, odontoiatrici o simili, purchè sprovvisti dei laboratori di analisi e ricerca ovvero qualora i residui dei predetti laboratori vengano smaltiti in conformità alla disciplina concernente lo smaltimento dei rifiuti, escluse le acque di mero lavaggio delle attrezzature e delle vetrerie;
- i laboratori artigianali per la produzione di dolci, gelati, biscotti e prodotti alimentari freschi che diano origine a scarichi di quantità non superiore a 1500 metri cubi annui.

Sono considerati insediamenti di tipo produttivi tutti quelli edifici non ricadenti nell'elenco sopra riportato. Qualora nell'ambito dell'insediamento produttivo vi siano scarichi inerenti a servizi di igiene, lavanderia, cucina o simili, questi sono sottoposti alla disciplina degli scarichi civili solo nel caso che siano completamente separati dagli altri scarichi provenienti dall'attività produttiva.

### **TITOLO III DISCIPLINA DEGLI SCARICHI**

#### Articolo 4

##### Smaltimento delle acque di scarico

E' fatto obbligo ad ogni proprietario di immobile, a qualunque uso adibito, di provvedere allo smaltimento delle acque di scarico bianche e nere secondo le norme del regolamento comunale per il servizio di fognatura, nonché secondo le disposizioni stabilite dal citato testo unico e dalle norme di attuazione del P.P.R.A.

Le disposizioni e gli adempimenti si riferiscono al proprietario degli immobili nonché ai concessionari, agli usufruttuari ed agli altri soggetti aventi diritti reali analoghi, nonché agli amministratori dei condomini.

Tutte le acque di scarico devono essere convogliate distintamente nelle rispettive canalizzazioni nere e bianche.

#### Articolo 5

##### Scarichi vietati

E' vietato immettere nella fognatura pubblica sostanze che possano danneggiare i manufatti, provocarne l'ostruzione od ostacolare il normale funzionamento della rete fognaria quali: liquidi aggressivi, sostanze infiammabili, esplosive, tossiche, infettive, radioattive, rifiuti ingombranti, rifiuti alimentari compresi quelli trattati con apparecchi trituratori volti a ridurre la massa in particelle sottili, resti di olii utilizzati per la preparazione dei cibi (es. olio o strutto animale utilizzati per la cottura) e resti di olii minerali meccanici.

In tutto l'ambito comunale è vietato scaricare nelle caditoie di rete bianca le acque utilizzate per la pulizia di pavimenti, macchine e betoniere. In particolare, nelle aree pavimentate dei centri storici, in nessun caso le caditoie possono essere utilizzate per sversare acque e i materiali risultanti dalle pulizie di abitazioni ed esercizi commerciali.

Se involontariamente sostanze vietate giungono o si teme che giungano nella pubblica fognatura, i proprietari ed utenti degli insediamenti allacciati devono avvertire immediatamente il Comune. Le spese sostenute per l'intervento di risanamento, o per impedire l'immissione vietata e ogni spesa per bonificare le conseguenze (il maggior danno) sono a totale carico dei responsabili o dei proprietari e utenti degli stabili allacciati.

## Articolo 6

### Modalità di smaltimento delle acque nere

Tutte le acque reflue provenienti da insediamenti civili e produttivi devono di norma essere convogliate nei collettori pubblici di rete nera: qualora per ragioni tecniche, l'allacciamento non risultasse fattibile, gli scarichi ( vedi art 17 del T.U.L.P.) possono avere recapito in corsi d'acqua previa l'applicazione di uno dei seguenti trattamenti:

- sedimentazione meccanica, tenendo presente il rapporto tra volume dell'influente e volume dell'accettore nonché il potere autodepurante di quest'ultimo e nel rispetto dei limiti: materiali grossolani assenti, materiali sedimentabili minore o uguale ml/0,5;
- trattamento chimico fisico, tenendo presente il rapporto tra volume dell'influente e volume dell'accettore nonché il potere autodepurante di quest'ultimo, nonché nel rispetto dei limiti di accettabilità di cui alla lettera F) del T.U.L.P.. Tale trattamento può essere imposto ad integrazione del trattamento di sedimentazione meccanica quando quest'ultimo risulti insufficiente al rispetto dei limiti di cui al punto a);
- depurazione biologica nel rispetto dei limiti di accettabilità previsti dalla tabella E del T.U.L.P. Questo trattamento viene imposto in sede di autorizzazione ove lo scarico non sia compatibile con il corso d'acqua alle condizioni di cui ai punti a) e b);
- sistemi di fitodepurazione, come previsto nelle "Linee guida sperimentali per impianti di fitodepurazione a flusso sommerso ( utilizzo, dimensionamento, costruzione e gestione" allegate alla delibera della G.P. della provincia Autonoma di Trento dd 10/0572002, n. 992.

Qualora nessuno dei sistemi di trattamento dei reflui sopra riportati risulti idoneo ad escludere danneggiamento delle acque superficiali e sotterranee o instabilità dei suoli, il Sindaco o il Responsabile a cui sia affidata la competenza gestionale del servizio, può autorizzare il recapito degli scarichi in fosse a completa tenuta, rispondenti alle caratteristiche stabilite dalla commissione per la tutela dell'ambiente dagli inquinanti (vedi allegato F). La fossa deve avere un volume sufficiente a contenere il refluo relativo ad almeno un mese di esercizio, considerando il rapporto di 3 mc. utili di fossa per ogni 100 mc. di volume dell'insediamento. Le fosse a tenuta ed il loro spurgo sono soggetti alla disciplina stabilita dal P.P.R.A. e dalle norme sullo smaltimento dei rifiuti.

## Art 7

### Scarichi da insediamenti produttivi

Gli scarichi provenienti da insediamenti produttivi sono disciplinati dall'art 16 del T.U.L.P., dall'art 15 delle norme di attuazione del P.P.R.A. e dalle modifiche apportate con il Dlgs 152/2006 e ss.mm.

Sono sottoposti a parere preventivo dell'A.P.P.A. ( art 15 norme di attuazione del P.P.R.A) gli scarichi produttivi che presentino una delle seguenti caratteristiche :

- portata massima oraria 1mc./ora
- portata massima giornaliera 10 mc./giorno
- portata massima annua 1000 mc./anno

Qualora nell'ambito dell'insediamento produttivo vi siano scarichi inerenti a servizi di igiene, lavanderia, cucina e simili, questi sono sottoposti alla disciplina degli scarichi civili ( vedi art 17 del T.U.L.P.) solo nel caso che siano completamente separati dagli scarichi provenienti dall'attività produttiva ( vedi art 3).

Il progetto relativo all'eventuale impianto di pre trattamento deve formare parte integrante e sostanziale della domanda di autorizzazione allo scarico e deve garantire il rispetto dei limiti previsti nelle tabelle del T.U.L.P., dal D.Leg 15272006 e delle eventuali ulteriori prescrizioni contenute nell'autorizzazione di fognatura.

Gli eventuali inconvenienti agli impianti di fognatura pubblica, all'impianto di depurazione, che provochino problemi all'igiene pubblica determinano sia responsabilità civile che penale del titolare dello scarico

in base alla vigente normativa, nonché la possibilità di revoca, da parte del Sindaco o Responsabile del servizio dell'autorizzazione allo scarico.

## Articolo 8

### Scarichi delle strutture sanitarie

E' vietato lo scarico sul suolo e nel sottosuolo delle acque di rifiuto provenienti dagli ospedali, case di cura, strutture sanitarie e dai laboratori bio- medici e simili.

Gli scarichi dei reparti per infettivi e degli altri servizi o strutture , individuati dall'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari, annessi agli insediamenti di cui al precedente comma dovranno essere sottoposti ad un trattamento preventivo di disinfezione e sterilizzazione.

I titolari e/o responsabili degli insediamenti di cui al precedente primo comma devono presentare all' Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari una relazione sulle caratteristiche quali quantitative degli scarichi, nonché sullo stato degli impianti di disinfezione, ai fini dell'adozione delle eventuali necessarie prescrizioni.

## Articolo 9

### Separatori di grassi

Gli scarichi in rete nera dei locali in cui si svolgono attività di preparazione dei pasti (ristoranti, alberghi, mense, rosticcerie e simili), devono essere muniti di dispositivi per la separazione dei grassi.

Si precisa che l'obbligo dell'installazione del separatore vale anche per i locali già allacciati alla pubblica fognatura che a seguito di cambio di destinazione d'uso ricadano nelle attività elencate al comma precedente.

Per le attività esistenti al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento, l'installazione del separatore sarà obbligatoria entro 3 anni dall'approvazione dello stesso.

Lo svuotamento del degrassatore dovrà essere eseguito da ditte specializzate, a spese del proprietario, il residuo prelevato dovrà essere conferito ad un impianto di smaltimento autorizzato come stabilito dalla normativa vigente in materia di rifiuti.

## Articolo 10

### Separatori di olii minerali

Gli scarichi delle acque meteoriche e di lavaggio delle superfici impermeabilizzate (pavimenti, cortili, piazzali e qualsiasi area interna ed esterna ai fabbricati) provenienti da: parcheggi coperti e autorimesse uguali o maggiori ai 9 posti auto, aree adibite alla distribuzione di carburanti, aree di stoccaggio materiali contenenti idrocarburi e/o sostanze inquinanti, officine meccaniche ed aree esterne adibite a parcheggi ( superiori ai 800 mq. di superfici e impermeabilizzata) dovranno essere muniti di apparecchi di separazione degli olii minerali e simili prima di confluire in fognatura.

Lo svuotamento del separatore di olii dovrà essere eseguito da ditte specializzate, a spese del proprietario, il residuo prelevato dovrà essere conferito ad un impianto di smaltimento autorizzato come stabilito dalla normativa vigente in materia di rifiuti.

## Articolo 11

### Modalità di smaltimento delle acque meteoriche

Le acque meteoriche provenienti dagli insediamenti civili (tetti, cortili, piazzali ecc..) dovranno essere smaltite secondo una delle seguenti modalità:

- a) canalizzate e smaltite attraverso pozzi dispersori nel terreno ;
- b) scaricate in corso d'acqua superficiale.

Dove non sia possibile tecnicamente adottare le soluzioni sopradescritte, il Sindaco o il Responsabile del Servizio delegato potrà autorizzare il convogliamento nella rete pubblica fognaria bianca, previa verifica delle tubazioni posate ( stato delle tubazioni e portate massime ammissibili) ed eventualmente prescrivendo le vasche di laminazione se ritenuto necessario per evitare afflussi e portate eccessive.

Lo scarico a dispersione nel suolo o sottosuolo potrà essere autorizzato previa presentazione di relazione idrogeologica della zona interessata ( firmata da un tecnico abilitato), con la quale si dimostri l' idoneità del terreno allo smaltimento delle acque e che non sussista pericolo di instabilità del suolo o di inquinamento della falda acquifera.

L'Amministrazione comunale rimarrà comunque e sempre sollevato da ogni responsabilità per danni che potessero derivare alla proprietà od a terzi.

Gli scarichi nelle acque superficiali (canali irrigui, fiumi, torrenti ecc..) sono regolamentati dal T.U.L.P. e dal P.P.R.A., le relative richieste di autorizzazione allo scarico dovranno essere presentate agli uffici competenti. Copia dell' autorizzazione ottenuta dovrà essere obbligatoriamente presentata all' ufficio tecnico del Comune.

E' consentito l'accumulo delle acque piovane in serbatoi per scopo irriguo (vedi allegato G), i quali dovranno essere opportunamente dimensionati in base alle superfici del tetto e dotati di sistema di pompaggio, i troppo pieni delle vasche potranno essere collegati o a dispersione (nel rispetto delle modalità previste nei commi precedenti) o in fognatura bianca.

Per gli edifici di nuova costruzione con prati e giardini e aree verdi aventi una superficie complessiva maggiore di 200 mq. sarà obbligatorio prevedere il recupero delle acque piovane.

Le acque di raffreddamento dovranno essere smaltite , con le modalità sopra descritte e nel rispetto dei limiti di accettabilità della tabella D allegata al T.U.L.P. e del provvedimento di autorizzazione allo scarico.

Negli insediamenti adibiti a lavorazioni artigianali , produttive e commerciali di qualsiasi genere , i titolari delle attività dovranno assumere tutti gli accorgimenti necessari ad impedire che le acque meteoriche e di lavaggio delle superfici impermeabili ( pavimenti, cortili, piazzali e qualsiasi area interna od esterna ai fabbricati) possano dilavare residui di qualsiasi origine (vedi articolo 10).

## Articolo 12

### Modalità di smaltimento delle acque di falda

Le acque intercettate durante i lavori di scavo, dovranno essere smaltite previa presentazione all' Agenzia Provinciale per la Protezione dell' Ambiente, del programma di smaltimento delle acque ai sensi dei commi 4, 4 bis, 4 ter e 4 quater dell' art 25 del T.U.L.P. e ssmm.

Se le acque vengono immesse in fognatura bianca dovrà essere richiesta autorizzazione al Comune allegando copia del programma di cui sopra.

## TITOLO IV

### DISPOSIZIONI PER L'ALLACCIAMENTO ALLA PUBBLICA FOGNATURA

## Articolo 13

### Allacciamento alla pubblica fognatura

Per allacciamento alla pubblica fognatura si intendono quei tratti di canalizzazione e pezzi speciali necessari al collegamento degli scarichi dell' edificio alla pubblica fognatura.

L' allacciamento alla rete pubblica di fognatura è obbligatorio:

- a. per edifici il cui volume complessivo, compresi i cosiddetti volumi tecnici, sia minore di 1.000 mc fino a distanza di 50 m dal collettore pubblico;

- b. per gli edifici il cui volume complessivo è compreso tra 1.000 e 2.000 mc fino a distanza di 100 m dal collettore pubblico;
- c. per gli edifici il cui volume complessivo è compreso tra 2.000 e 3.000 mc fino a distanza di 150 m dal collettore pubblico;
- d. per i condomini o complessi di edifici contigui o non contigui il cui volume complessivo, compresi i cosiddetti volumi tecnici, superi i 3.000 mc fino a distanza di 200 m dai predetti collettori;
- e. per le attrezzature alberghiere e turistiche, campeggi, ospedali ed altri complessi analoghi e per gli insediamenti produttivi ,situati a distanza anche superiore a quella di cui al punto d).

Le distanze si misurano in linea orizzontale dall'asse del collettore comunale fino al punto più vicino del fabbricato, compresi eventuali sporti ed aggetti.

L'Amministrazione comunale può esentare dall'obbligo di cui sopra nel caso sia dimostrata l'impossibilità ovvero l'eccessiva difficoltà od onerosità dell'allacciamento purché gli scarichi non diano luogo a danneggiamento delle falde acquifere, instabilità dei suoli o altri inconvenienti di tipo igienico-sanitario. In tali casi valgono i sistemi alternativi indicati all'art. 6 del presente regolamento.

E' obbligatorio l'allacciamento per quegli edifici o gruppi di edifici che dovessero rientrare in un provvedimento d'obbligo emanato dal Sindaco su parere dell'autorità preposta in materia igienico sanitaria.

Sempre con provvedimento del Sindaco o suo delegato potrà essere imposto l'obbligo di allacciamento a più edifici con una soluzione tecnica unitaria e coordinata, ricorrendo anche a canalizzazioni in tutto o in parte comuni tra i proprietari obbligati in solido.

Qualora entri in esercizio un nuovo tronco di fognatura e l'allacciamento divenisse possibile, il proprietario dovrà provvedere all'allacciamento degli scarichi e contestualmente dovrà provvedere all'eliminazione delle fosse Imhoff , fosse a tenuta, fosse biologiche , impianto di trattamento biologico , pozzetti di decantazione ( vedi art 49).

Le spese di allacciamento alla pubblica fognatura sono a cura e carico dell'utente dello scarico

#### Articolo 14

##### Autorizzazione allo scarico o a lavori sulle reti fognarie private

E' fatto obbligo di richiedere all'Amministrazione comunale apposita autorizzazione allo scarico, sia in caso di nuovo allacciamento, sia per l'ampliamento o per le modifiche degli scarichi.

Qualora le opere di modifica o di ampliamento o semplicemente di riparazione della rete fognaria interna , già oggetto di una precedente autorizzazione allo scarico siano tali da non produrre sostanziali modifiche, l'Amministrazione comunale ne prende atto previa comunicazione con planimetria allegata.

#### Art 15

##### Procedura per ottenere l'autorizzazione

##### all'allacciamento e scarico alla pubblica fognatura degli edifici civili

Per ottenere l'autorizzazione all'allacciamento e scarico il proprietario, legale rappresentante o chi ne ha titolo, deve presentare apposita domanda in carta legale all'Amministrazione comunale.

Le domande vanno presentate su apposita modulistica predisposta dall'Ente e dovranno contenere:

- 1) i precisi riferimenti del richiedente ( nome, cognome, indirizzo, c.f./P.iva , recapiti telefonici, titolo di proprietà ) e del tecnico progettista (nome, cognome, indirizzo, c.f./P.iva, recapiti telefonici ) e corredata dal progetto dell'allacciamento firmato da tecnico abilitato;
- 2) dichiarazione del richiedente con la quale si impegna ad eseguire, a sua cura e spese, le opere di allacciamento del proprio immobile, con i criteri previsti dal regolamento comunale per il servizio di fognatura, sia per quanto riguarda i materiali impiegati sia per le tipologie e le modalità di posa; di

impegnarsi a separare le acque bianche dalle nere e a convogliarle nei rispettivi pozzetti entro sei mesi dalla data di autorizzazione; di autorizzare il personale incaricato dell'Amministrazione comunale ad accedere alla sua proprietà per la verifica sia preliminare che in corso d'opera e per il collaudo finale per le opere di allacciamento.

Il progetto dovrà includere quanto segue:

- a) estratto mappa catastale;
- b) planimetria in scala 1:200 contenente lo schema particolareggiato dell'impianto fognario fino all'innesto in pubblica fognatura;
- c) lunghezza, diametri e tipo di materiale utilizzato per le tubazioni in progetto;
- d) profilo, in scala adeguata, della canalizzazione da porre in opera oppure quotatura dei pozzetti;
- e) particolare dei pozzetti, dei pezzi speciali e del pozzetto sifone tipo Trento o "Firenze"(vedi allegato D e D1); *-di norma detti pozzetti devono essere ubicati su suolo privato ,appena fuori dalla viabilità pubblica ; è possibile realizzare detti pozzetti in forma consorziale fra i proprietari-. L'amministrazione comunale in casi particolari ( ristrettezza della sede stradale, centro storico ecc...) si riserva la facoltà di imporre la realizzazione di tali pozzetti all'interno di avvolti o scantinati.*
- f) dichiarazione di disponibilità degli aventi titolo per il passaggio e la posa di tubazioni a servizio di proprietà confinanti;
- g) eventuali ulteriori elaborati ed altre indicazioni che L'Amministrazione comunale ritenesse indispensabili.

Il Sindaco o il Responsabile del Servizio rilascia, secondo i termini di legge, l'Autorizzazione all'allacciamento previa verifica da parte dell'ufficio tecnico comunale dell'idoneità della soluzione prospettata.

A detta soluzione potranno essere apportate d'ufficio dall'Amministrazione comunale modifiche e prescrizioni alle quali, in sede esecutiva il titolare dovrà scrupolosamente attenersi.

## Articolo 16

### Procedura per ottenere l'autorizzazione

#### allo scarico degli edifici civili non allacciati alla pubblica fognatura

Per ottenere l'autorizzazione allo scarico degli insediamenti civili non allacciati alla pubblica fognatura il proprietario , legale rappresentante , o chi ne ha titolo, deve presentare apposita domanda in carta legale all'Amministrazione comunale.

Le domande vanno presentate su apposita modulistica predisposta dall'Agenzia Provinciale per la Protezione dell'Ambiente della Provincia Autonoma di Trento e dovranno contenere:

- 1) i precisi riferimenti del richiedente ( nome, cognome,indirizzo,c.f./P.iva ,recapiti telefonici,titolo di proprietà ) e del tecnico progettista (nome, cognome,indirizzo,c.f./P.iva, recapiti telefonici ) e corredata dal progetto dell'allacciamento firmato da tecnico abilitato;
- 2) dichiarazione del richiedente con la quale si impegna ad eseguire, a sua cura e spese, l'intervento con i criteri previsti dal regolamento comunale per il servizio di fognatura, sia per quanto riguarda i materiali impiegati sia per le tipologie e le modalità di posa;di autorizzare i funzionari incaricati dall'Amministrazione comunale ad accedere alla sua proprietà per la verifica sia preliminare che in corso d'opera dell'intervento:

Il progetto dovrà includere quanto segue:

- a) estratto mappa catastale;
- b) planimetria in scala 1:200 contenente lo schema particolareggiato dell'impianto fognario fino al collegamento all'impianto di depurazione delle acque ( sedimentazione, fosse Imhoff, biologico, chimico-fisico, altro)
- c) lunghezza, diametri e tipo di materiale utilizzato per le tubazioni in progetto;
- d) profilo, in scala adeguata, della canalizzazione da porre in opera oppure quotatura dei pozzetti;

- e) particolare dell'impianto di trattamento, dei pozzetti, dei pezzi speciali e del pozzetto sifone tipo Trento o "Firenze" (vedi allegato D e D1)
- f) relazione idrogeologica/geologica firmata da un tecnico abilitato attestante l'esclusione del danneggiamento delle acque superficiali e sotterranee e l'instabilità dei suoli
- g) relazione con descrizione dettagliata dell'impianto di depurazione o trattamento delle acque di scarico e del suo rendimento

Il Sindaco o il Responsabile del Servizio rilascia, secondo i termini di legge, l'Autorizzazione allo scarico previa verifica da parte dell'ufficio tecnico comunale dell'idoneità della soluzione prospettata.

A detta soluzione potranno essere apportate d'ufficio dall'Amministrazione comunale modifiche e prescrizioni alle quali, in sede esecutiva il titolare dovrà scrupolosamente attenersi.

## Articolo 17

### Procedura per ottenere l'autorizzazione

#### allacciamento e allo scarico alla pubblica fognatura degli edifici produttivi

Per ottenere l'autorizzazione allacciamento e scarico in pubblica fognatura dell'insediamento produttivo il proprietario, legale rappresentante, o chi ne ha titolo, deve presentare apposita domanda in carta legale all'Amministrazione comunale, mentre per lo scarico in acque superficiali la domanda va presentata All'Agenzia Provinciale per la Protezione dell'Ambiente della Provincia Autonoma di Trento.

Le domande vanno presentate su apposita modulistica predisposta dall'Agenzia Provinciale per la Protezione dell'Ambiente della Provincia Autonoma di Trento e dovranno contenere:

- 1) i precisi riferimenti del richiedente (nome, cognome, indirizzo, c.f./P.iva, recapiti telefonici, titolo di proprietà) e del tecnico progettista (nome, cognome, indirizzo, c.f./P.iva, recapiti telefonici) e corredata dal progetto firmato da tecnico abilitato;
- 2) dichiarazione del richiedente con la quale si impegna ad eseguire, a sua cura e spese, l'intervento con i criteri previsti dal regolamento comunale per il servizio di fognatura, sia per quanto riguarda i materiali impiegati sia per le tipologie e le modalità di posa; di autorizzare i funzionari incaricati dall'Amministrazione comunale ad accedere alla sua proprietà per la verifica sia preliminare che in corso d'opera dell'intervento:

Il progetto dovrà includere quanto segue:

- a) estratto mappa catastale;
- b) planimetria in scala 1:200 contenente lo schema particolareggiato dell'impianto, con esatta indicazione del punto o dei punti di scarico e dell'impianto di depurazione;
- c) lunghezza, diametri e tipo di materiale utilizzato per le tubazioni in progetto;
- d) profilo, in scala adeguata, della canalizzazione da porre in opera oppure quotatura dei pozzetti;
- e) relazione tecnica dettagliata del ciclo produttivo, con particolare riferimento alle materie prime impiegate nel ciclo produttivo ed all'uso dell'acqua, ed alle caratteristiche dell'impianto di depurazione e del rendimento depurativo.

Il Sindaco o il Responsabile del Servizio rilascia, secondo i termini di legge, l'Autorizzazione all'allacciamento previa verifica da parte dell'ufficio tecnico comunale dell'idoneità della soluzione prospettata.

A detta soluzione potranno essere apportate d'ufficio dall'Amministrazione comunale modifiche e prescrizioni alle quali, in sede esecutiva il titolare dovrà scrupolosamente attenersi.

## Articolo 18

### Versamento cauzione

I titolari dello scarico prima dell'esecuzione dei lavori e al momento della presentazione della domanda al Comune, dovranno versare una cauzione a favore del Comune.

La cauzione potrà essere costituita mediante deposito presso il Tesoriere comunale, fideiussione bancaria o polizza assicurativa e sarà svincolata entro 30 giorni dall'accertamento della regolare esecuzione del lavoro di allacciamento e di ripristino del suolo pubblico manomesso.

L'ammontare della cauzione è stabilita in base alla lunghezza della canalizzazione, pari a 100 Euro per ogni metro lineare o frazione di esso e in altre ipotesi non dovrà comunque essere di importo inferiore a 1000,00 euro.

L'aggiornamento dell'ammontare della cauzione e le eventuali nuove modalità di applicazione è demandata alla Giunta comunale.

## Articolo 19

### Limiti dell'autorizzazione

L'autorizzazione di allacciamento alla pubblica fognatura concessa dal Comune deve intendersi valida per l'edificio autorizzato, come risultante dalla documentazione depositata presso l'Ente.

Non possono, quindi essere allacciate altre porzioni dello stabile, ampliamenti dello stabile medesimo, edifici contigui, senza specifica autorizzazione comunale.

L'allacciamento alla pubblica fognatura deve essere eseguito entro un anno dal rilascio dell'autorizzazione per gli edifici esistenti, mentre per quelli di nuova costruzione prima della fine dei lavori.

## Articolo 20

### Trasferimenti di proprietà

I trasferimenti di proprietà degli stabili allacciati alla fognatura comunale devono essere sollecitamente denunciati al Comune, entro 60 giorni dal trasferimento dal proprietario cedente.

In caso di omessa denuncia il proprietario sarà tenuto al pagamento del canone e sarà responsabile in solido con il nuovo proprietario verso il Comune, in solido con i successori od aventi causa, oer tutti i rapporti afferenti al servizio fognature.

## Articolo 21

### Divieto di eseguire opere senza autorizzazione

E' vietato realizzare qualsiasi tipo di allacciamento alle reti fognarie sia comunale che private, o qualsiasi modifica alle canalizzazioni esistenti senza l'autorizzazione prevista dall'art 14, anche se i lavori venissero ordinati con pubblica ordinanza o per ingiunzione privata.

Gli allacciamenti abusivi saranno rimossi o interrotti d'ufficio a spese dell'utente.

## Articolo 22

### Avviso di realizzazione di tratti di fognatura ed entrata in esercizio della fognatura ed esecuzione degli allacciamenti

Qualora l'Amministrazione comunale realizzi nuovi interventi/ ristrutturazione di quelli esistenti, i proprietari degli immobili ove ricade l'intervento sono obbligati a provvedere a propria cura e spese a regolarizzare gli scarichi secondo le modalità previste nel presente regolamento.

Il Sindaco o il responsabile del servizio da notizia, con avviso pubblico, della realizzazione di nuovi interventi/ ristrutturazione di quelli esistenti e dell'entrata in esercizio della rete di fognatura o di nuovi tronchi della stessa e invita tutti i soggetti obbligati a presentare domanda di allacciamento alla rete di fognatura comunale entro un termine massimo di 60 giorni. Conseguentemente viene rilasciata apposita autorizzazione

secondo le modalità stabilite dagli artt. 15,16 ,17 con le eventuali prescrizioni e con l'obbligo di eseguire le opere di allacciamento a cura e spese del richiedente ed entro un periodo massimo di 180 giorni .

Nei confronti di coloro che non avessero adempiuto alle prescrizioni sopra riportate il Comune provvederà ad emettere un'ordinanza per ogni singolo caso, determinando gli adempimenti da eseguire e i relativi termini.

#### Articolo 23

##### Esecuzione d'ufficio

Quando siano inutilmente trascorsi i termini fissati nell'ordinanza di cui all'art 22 , il Comune, senza pregiudizio del procedimento amministrativo e penale, provvederà d'ufficio a totali spese dei proprietari inadempienti, alla compilazione degli elaborati ed all'esecuzione delle opere stesse. Il proprietario inadempiente sarà tenuto al rimborso di tutte le spese relative aumentate della sanzione amministrativa sancita dall'art 47 del presente regolamento. Per il recupero delle relative spese si applica la procedura contemplata dall'articolo 45 del presente regolamento.

#### Articolo 24

Esecuzione di nuovi allacciamenti in sede stradale e ripristino di quelli preesistenti L'amministrazione comunale durante i lavori di costruzione di nuovi collettori e la ristrutturazione e risanamento di quelli esistenti, può provvedere direttamente alla realizzazione delle opere per l'allacciamento degli utenti, limitatamente al tratto sottostante la proprietà pubblica. L'importo della spesa risultante è a carico dell'utente e dovrà essere rimborsata al Comune.

Nei casi di ristrutturazione delle reti esistenti, l'Amministrazione comunale provvederà a proprie spese al ripristino degli allacciamenti in atto per la parte ricadente sul suolo pubblico.

L'esecuzione di allacciamenti alle reti di fognatura deve, previo permesso di scavo, essere eseguito a spese dell'utente e secondo le modalità indicate nell'autorizzazione rilasciata dal Comune.

La regolare esecuzione dell'allacciamento dovrà essere accertata dall'Ufficio tecnico comunale durante i lavori di posa.

#### Articolo 25

##### Interferenze con lavori diversi

Ove, a causa del difettoso stato delle opere di allacciamento alla rete di pubblica fognatura oppure nel corso di lavori di scavo, sbancamento o posa in opera di tubazioni, canali e cavi, sia arrecato danno all'integrità e funzionalità delle canalizzazioni e/o manufatti costituenti la pubblica fognatura, deve essere immediatamente informato il Comune che provvederà ad adottare gli atti necessari al ripristino della piena funzionalità, a totale carico del responsabile.

Qualora le tubazioni venissero sommariamente riparate ovvero il danno venisse occultato, il responsabile sarà passibile di sanzione amministrativa secondo quanto previsto all'articolo 47, restando impregiudicati gli eventuali provvedimenti previsti dalla vigente normativa, relativi alla responsabilità civile e penale del titolare dello scarico in caso di pregiudizio per l'igiene pubblica.

#### Art 26

##### Estensione delle norme alle strade private

Le disposizioni del presente regolamento sono estese agli allacciamenti antistanti e prospicienti le strade private.

Nei tratti di strade private o consortili e negli spazi comuni a più stabili, la posa e la manutenzione delle condotte, fino all'innesto della pubblica fognatura, sarà a cura dei proprietari che dovranno provvedere secondo le modalità e i termini previsti dal presente regolamento.

Se l'allacciamento alla pubblica fognatura non verrà eseguito entro la data stabilita dall'ordinanza, sarà facoltà del Comune provvedere all'esecuzione delle opere, ponendo a carico dei proprietari degli stabili tutte le spese d'esecuzione dei lavori e le spese conseguenti.

Alla rivalsa di queste spese si provvederà con la procedura prevista dall'art 45 del presente regolamento.

#### Articolo 27

##### Riparazione dei condotti di allacciamento

Le riparazioni dei condotti di allacciamento in sede stradale sono eseguite direttamente dal Comune a proprie spese. Nei casi in cui le riparazioni siano dovute a rotture, manomissioni od ostruzioni, provocate dai privati per loro negligenza o per violazione di regolamenti comunali, le spese relative, nessuna esclusa, saranno a carico degli stessi e verranno recuperate con la procedura di cui all'articolo 45.

#### Articolo 28

##### Proprietà delle opere

L'onere delle opere di allacciamento alla pubblica fognatura, a partire dal pozzetto di raccolta o dalla bocca o braga installati sul collettore comunale, anche su suolo pubblico, sono a carico degli utenti.

Ove tecnicamente possibile, le opere di allacciamento devono essere installate all'interno della proprietà privata, fatta salva la canalizzazione terminale di adduzione alla pubblica fognatura.

Le opere di allacciamento alla pubblica fognatura, ancorché eseguite a spese dell'utente, rimangono di proprietà del Comune per la parte ricadente sul suolo pubblico e di proprietà dell'utente fino all'innesto al collettore pubblico incluso.

Il titolare dello scarico ha l'onere della manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti per la parte di sua proprietà.

E' riconosciuto esclusivamente agli incaricati dal Comune il diritto di ispezionare il ramo di fognatura sul suolo pubblico a partire dal pozzetto di ispezione, questo compreso.

### TITOLO V

#### DISPOSIZIONI PER LE CANALIZZAZIONI INTERNE ALLE PROPRIETÀ PRIVATE

#### Articolo 29

##### Prescrizioni tecniche

Le tubazioni interne, gli scarichi ed i relativi allacciamenti devono conformarsi agli schemi allegati A, B, C, D, D1, E, F e G al presente regolamento.

Ad ogni cambiamento di direzione le tubazioni dovranno essere intercettate da apposito pozzetto d'ispezione; nel caso di acque nere in tale pozzetto dovrà essere previsto un raccordo a "T" munito di tappo a tenuta.

I pozzetti di ispezione devono avere come minimo le seguenti dimensioni:

- da cm 50 x 50 a cm 60 x 60 per profondità sino a ml. 1,20;
- cm 80 x 110 per profondità eccedenti ml. 1.20.

Quando la profondità dei pozzetti superi i ml.1,50 gli stessi dovranno essere muniti di scaletta di accesso ( tipo alla marinara).

Al limite della proprietà privata, prima dell'innesto in pubblica fognatura, dovrà essere realizzato un pozzetto facilmente ispezionabile contenente un sifone di tipo "Trento/ Firenze".

I pozzetti posti su suolo pubblico dovranno essere muniti di chiusini in ghisa, mentre per quelli posti nelle parti interne delle proprietà private sono ammessi anche chiusini di altro materiale purché ispezionabili.

Le tubazioni costituenti le canalizzazioni delle acque bianche e nere poste all'esterno dei fabbricati, anche su aree private, devono essere realizzate in materiale idoneo che resista all'aggressione dei liquami convogliati, con caratteristiche di resistenza allo schiacciamento e all'abrasione e di assoluta impermeabilità e comunque tali da garantire un corretto funzionamento nel tempo, come ad esempio: ghisa sferoidale, polietilene ad alta densità (PEAD) per condotte di scarico interrato civili ed industriali e PVC rigido non plastificato e conformi alle norme UNI-EN vigenti.

Le tubazioni devono essere posate di norma a profondità minima di ml. 0,80, misurati dall'estradosso e devono essere collegati a regola d'arte con giunzioni a perfetta tenuta.

In casi particolari l'Amministrazione comunale può autorizzare la posa di tubazioni a profondità inferiori purché siano adottate tecnologie e materiali di provata capacità e resistenza tecnica e che sia comunque garantita adeguata pendenza al fine dello scorrimento naturale dei reflui, delle acque meteoriche e di superficie.

Gli allacciamenti alla pubblica fognatura dovranno avere, a valle del pozzetto contenente il sifone di tipo "Trento/ Firenze", una pendenza atta a garantire i valori della tensione tangenziale per la rimozione dei depositi ed un diametro minimo di 150 mm. Per la parte a monte del sifone è possibile impiegare diametri inferiori solo se le pendenze lo permettono.

Gli allacciamenti alla pubblica fognatura devono confluire nei pozzetti della condotta principale ed in nessun caso innestarsi direttamente sulla tubazione.

Gli scarichi dei servizi dovranno essere opportunamente sifonati per impedire agli odori di risalire e diffondersi negli ambienti circostanti.

Le colonne di scarico fungono anche da condotte di ventilazione e devono essere prolungate oltre il tetto per almeno 50 cm. All'interno delle pareti le colonne di scarico dovranno essere isolate acusticamente per evitare che i rumori si propaghino.

Eventuali deroghe alle disposizioni del presente articolo possono essere concesse dal Comune sulla base di motivate ragioni tecniche.

Il Comune è autorizzato a modificare e prescrivere tecniche diverse a seguito di verifica tecnica o qualora subentrino novità e miglioramenti di natura tecnologica.

## Articolo 30

### Scarichi inferiori al livello stradale

Di norma, nessuno degli apparecchi di scarico della fognatura, all'interno delle proprietà private, può avere la bocca d'uscita ad un livello inferiore alla quota della strada in cui è situato il collettore di fognatura pubblica.

E' fatta salva la possibilità per il proprietario dello stabile di chiedere al Comune l'autorizzazione di usare scarichi a livello inferiore alla quota del collettore pubblico, purché siano installate idonee e apposite apparecchiature ( impianto di sollevamento, valvole di non ritorno, ecc...) e tutti quegli accorgimenti necessari per evitare rigurgiti di liquami dal collettore pubblico.

Il Comune verificherà e vaglierà tale richiesta e solo a seguito di apposita autorizzazione potrà essere concesso l'uso di scarichi a livello inferiore della quota del collettore pubblico.

Tutte le apparecchiature che compongono l'impianto di sollevamento, anche se ricadenti su proprietà pubblica, sono di proprietà del privato dello stabile che dovrà provvedere alla loro gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria al fine di garantire il perfetto funzionamento.

Le valvole di ritegno devono essere sottoposte a regolare manutenzione da parte del proprietario dello stabile e devono rimanere aperte solo nei periodi di scarico.

I tratti di fognatura privata sollevata artificialmente devono confluire in un pozzetto di abbattimento della pressione prima di confluire a caduta nella pubblica fognatura.

Gli allacciamenti esistenti, anche se autorizzati, devono essere regolarizzati in conformità alle prescrizioni di cui al presente articolo entro 180 giorni dall'accertamento da parte del Comune e comunque entro 3 anni dall'approvazione del presente regolamento.

Il Comune rimane comunque e sempre sollevato da ogni responsabilità, per danni che potessero derivare allo stabile od a terzi a causa del non funzionamento dello scarico così realizzato e per effetto di rigurgiti dalle condotte comunali, dovuti anche a ostruzioni accidentali o per mancato o difettoso funzionamento delle apparecchiature di cui sopra o per mancato adeguamento dell'allacciamento alle prescrizioni di cui al presente regolamento.

A tale scopo il richiedente dovrà rilasciare contestualmente alla domanda di allacciamento una dichiarazione liberatoria scritta.

### Articolo 31

#### Verifica tecnica dell'allacciamento alla pubblica fognatura.

Al fine della constatazione della regolarità dell'esecuzione delle opere di allacciamento, prima della richiesta del certificato di agibilità al Comune dovrà eseguire un sopralluogo di verifica e controllo dell'impianto realizzato.

La verifica dell'impianto dovrà essere richiesta dai proprietari o aventi titolo al Comune, a tale visita dovrà presenziare il proprietario e un tecnico di fiducia.

Il sopralluogo è finalizzato alla constatazione dell'avvenuta esecuzione delle opere nel rispetto del presente Regolamento, alla loro conformità al progetto approvato, e presuppone il buon funzionamento e come tale non costituisce collaudo tecnico e non coinvolge il Comune in eventuali responsabilità su scelte operate dai progettisti.

Nel caso in cui la verifica abbia esito negativo in quanto si accertino difformità dell'impianto fognario al Regolamento o al progetto presentato, oppure non fosse stato possibile effettuare la verifica per cause non imputabili all'accertatore, i controlli successivi al primo, saranno considerati come verifiche straordinarie ed il proprietario dovrà rimborsare al Comune le spese sostenute per ogni intervento e visita successiva e conseguente.

### Articolo 32

#### Ispezione degli impianti

Il Comune ha facoltà, mediante proprio personale munito di autorizzazione, di ispezionare in qualunque momento tutte le parti dell'impianto esterni all'edificio, anche se ricadenti su suolo privato.

Le ispezioni potranno essere eseguite, previo avviso, anche per le parti di impianto interne agli edifici.

In caso di urgenza questa ispezione potrà avvenire anche senza preavviso (eventualmente accompagnati dalle Forze dell'ordine).

### Articolo 33

#### Sospensione del servizio

In caso di necessità il Comune potrà sospendere le immissioni private in fognatura per il tempo strettamente necessario, senza che ciò provochi l'insorgere nei titolari dello scarico alcun diritto a risarcimenti o indennizzi.

## TITOLO VI

## DISPOSIZIONI PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICI

### Articolo 34

#### Scarichi.

Gli scarichi derivanti da allevamenti zootecnici sono disciplinati dagli arti 14, 16, 17, 18 e 20 del T.U.L.P. e ss. mm.ii, dalle norme del P.P.R.A., dalle leggi sanitarie ed urbanistiche vigenti.

Gli scarichi degli allevamenti zootecnici per essere ammessi in pubblica fognatura devono essere dotati di idonei dispositivi di decantazione atti a trattenere i materiali solidi con dimensioni lineari superiori ad un centimetro. Gli scarichi esistenti alla data del 26 agosto 1987 devono essere adeguati a tali disposizioni entro un anno dalla stessa data.

Il Comune vigila sull'applicazione e sull'osservanza delle disposizioni stabilite dal presente articolo.

### Articolo 35

#### Definizioni.

I reflui e le deiezioni provenienti dagli allevamenti zootecnici sono definiti come segue:

- a) liquame: il materiale non palabile derivante dalla miscela di feci, urine, residui assimilati al liquame, le acque di lavaggio di strutture o attrezzature zootecniche, il percolato proveniente dalla lettiera o dall'accumulo di letame e le frazioni liquide o comunque non palabili derivanti dalla sedimentazione naturale del liquame, dalle operazioni di separazione meccanica dei solidi sospesi e da processi di trattamento aerobico o anerobico, finalizzati allo scarico sul suolo; sono parimenti assimilabili le polline provenienti da allevamenti avicoli ed il materiale di risulta delle attività di pulizia delle vasche degli allevamenti ittici;
- b) letame: il materiale palabile derivato dalla miscela di feci, urine e sostanza vegetale provenienti da allevamenti con lettiera. Sono assimilate al letame le frazioni ispessite palabili ottenute con il trattamento fisico e/o meccanico e/o biologico dei liquami.

### Articolo 36

#### Stoccaggio ed accumulo del letame.

I liquami degli allevamenti zootecnici, di cui all'art. 14, lettera a), del T.U.L.P. (in seguito denominate "aziende agricole" prima della loro utilizzazione dovranno essere di norma raccolti in recipienti a perfetta tenuta o in bacini di accumulo naturalmente impermeabili o impermeabilizzati.

I bacini di accumulo o recipienti dovranno avere una capacità complessiva non inferiore a quella necessaria per assicurare la conservazione del liquame prodotto dall'azienda in tre mesi ed in caso di lavorazioni stagionali per una quantità equivalente ad un quarto del liquame mediamente prodotto.

I bacini o recipienti di accumulo dei liquami, se aperti, dovranno essere ubicati ad una distanza minima di 100 metri dagli edifici di civile abitazione, fatta eccezione per le abitazioni di proprietà o al servizio dell'azienda.

Nel caso degli insediamenti destinati all'alpeggio, i bacini di accumulo devono avere una capacità complessiva atta a contenere i liquami derivanti dallo stallaggio fino al momento del loro utilizzo a fini di concimazione dei pascoli, tenuto conto delle esigenze di tutela ambientale e paesaggistica.

Le disposizioni, di cui al comma precedente, non si applicano nel caso di concimazione dei pascoli mediante fertirrigazione.

Gli insediamenti esistenti devono essere adeguati alle disposizioni del presente articolo entro un anno dall'entrata in vigore del presente Regolamento.

Il letame deve essere stoccato per almeno sei mesi prima di essere sparso sui terreni.

Lo spargimento sul suolo agricolo del letame deve essere eseguito in modo da evitare danneggiamento e degradazione alle acque superficiali e sotterranee. A tal fine dovranno essere adottate misure e modalità tali da garantire un'adeguata distribuzione nel pieno rispetto dell'articolo successivo.

### Articolo 37

#### Modalità e limiti di spargimento dei liquami.

Lo spargimento sul suolo agricolo dei liquami deve essere eseguito in modo da evitare danneggiamento alle acque superficiali e sotterranee.

La quantità massima di liquame derivante da attività zootecniche che può essere impiegata sui terreni destinati a coltivazioni agricole (erbacee ed arboree) non può superare i due spandimenti da 1.000 hl/ettaro per anno (vedi art. 29 del P.P.R.A.), corrispondente alle deiezioni di un carico di bestiame pari a 40 quintali di peso vivo per ettaro per anno.

In sede di controllo, i titolari delle aziende agricole devono dimostrare di non aver superato i limiti di utilizzazione dei fertilizzanti organici stabiliti dal presente articolo.

È vietato lo spargimento delle deiezioni animali sui suoli agricoli a coltivazione orticola in atto, i cui raccolti siano destinati ad essere consumati crudi da parte dell'uomo.

Lo spandimento su suoli adibiti ad uso agricolo, il cui raccolto sia destinato direttamente ad alimentazione animale, è ammesso solo se i liquami o il letame non contengono sostanze tossiche, bioaccumulabili o non biodegradabili e purché direttamente utili alla produzione agricola.

Adeguate sistemazioni idraulico-agrarie dovranno evitare ogni fenomeno di ruscellamento all'atto della distribuzione del liquame o letame.

È vietata la concimazione di terreni saturi d'acqua o su pendii gelati o innevati, qualora, in questi ultimi casi, la distribuzione delle deiezioni possa dar luogo a fenomeni di ruscellamento.

Lo spandimento dei liquami e del letame non deve superare l'effettivo fabbisogno fisiologico delle colture. A tal fine devono essere di norma privilegiate applicazioni periodiche, in funzione dello sviluppo delle piante, del tipo di suolo o coltura, nonché della capacità di assorbimento del terreno.

### Articolo 38

#### Divieti.

L'utilizzazione dei fertilizzanti organici di cui al precedente articolo è vietata:

- a) all'interno dei centri e nuclei abitativi esistenti, fatto salvo l'impiego del letame maturo secondo le tradizionali pratiche agronomiche;
- b) per una fascia di rispetto dei centri, dei nuclei abitativi e delle abitazioni, di 10 metri (misurati a partire dalle superfici esterne degli edifici posti nella cintura perimetrale), nel caso di liquami. Tale divieto non si applica allo spargimento del letame maturo;
- c) per una fascia di rispetto di 10 metri dalle strutture o attrezzature o servizi pubblici o aperti al pubblico (quali impianti e campi sportivi, parchi urbani, ecc.) nel caso di liquami. Tale divieto non si applica nel caso di spargimento del letame maturo secondo le tradizionali pratiche agronomiche;
- d) nelle zone di tutela assoluta e di rispetto di sorgenti, pozzi e punti di presa di acque destinate al consumo umano ai sensi del D.P.R. n. 236/1988 e ss.mm.ii.;
- e) per una fascia di rispetto dei corsi d'acqua superficiali di 10 metri nel caso di liquami, di 5 metri nel caso di letame solido;
- f) nelle superfici golenali ed in quelle costituenti casse di espansione, fatta salva la concimazione effettuata mediante interrimento del letame maturo;

- g) nei parchi naturali e nelle aree destinate a parchi naturali, fatte salve le attività e le utilizzazioni ammesse dalla disciplina provinciale sui parchi;
- h) nelle aree ricoperte da bosco esclusi i vivai agroforestali e gli inerbimenti;
- i) in quantità tali che, in rapporto alla pendenza dei terreni, diano luogo a fenomeni di ruscellamento.

E' inoltre fatto divieto di spargere, accumulare o stoccare, a fini di smaltimento, i liquami derivanti da deiezioni animali nelle aree individuate dal comma precedente, nonché nelle aree calanchive, franose, geologicamente instabili o di cava.

#### Articolo 39

##### Vigilanza.

Nel quadro delle funzioni di vigilanza e controllo in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, il Comune vigila anche sull'osservanza delle disposizioni stabilite da Titolo VI, adottando, ove necessario, i provvedimenti di cui all'articolo 18 della L.R. 4 gennaio 1993, n. 1 e successive modificazioni ed integrazioni, ferma restando in ogni caso l'applicazione delle sanzioni amministrative stabilite dall'articolo 61 del T.U.L.P..

### TITOLO VII

#### DISCIPLINA DELLE PUBBLICHE FOGNATURE

#### Articolo 40

##### Manutenzione delle pubbliche fognature.

Il Comune deve concordare un programma di manutenzione ordinaria e straordinaria della rete di fognatura in gestione ai sensi dell'art. 6 del P.P.R.A. e ss.mm.ii..

#### Articolo 41

##### Gestione delle pubbliche fognature in condizioni di emergenza.

Il Comune vigila sulla funzionalità ed integrità delle canalizzazioni fognarie, in modo da garantire il costante convogliamento degli scarichi ai recapiti ammessi dal piano provinciale di risanamento delle acque.

Qualora si verificano guasti, fessurazioni od ostruzioni nelle canalizzazioni di pubblica fognatura, il Comune provvederà nel minor tempo possibile ad assumere le misure idonee ad assicurare il completo e tempestivo ripristino della funzionalità della rete fognaria.

Ove, a seguito degli eventi di cui al comma precedente, sussista pericolo di inquinamento di acque superficiali o sotterranee a basso potere autodepurante ovvero destinate all'approvvigionamento idrico potabile o interessate da altri usi legittimi concomitanti, dovranno essere contestualmente messe in atto tutte le misure (interruzione della condotta, blocco temporaneo degli scarichi, disinfezione, raccolta dei liquami, divieti di utilizzazione delle acque o quant'altro necessario) atte a prevenire pericoli per la salute pubblica.

Deve essere informato immediatamente il Sindaco e l'Ufficiale Sanitario competente degli eventi delle misure assunte ai sensi dei commi precedenti, nonché l'Agenzia Provinciale Protezione ambiente e l'Ufficio del Medico Provinciale quando i suddetti eventi risultino di eccezionale rilevanza o possano interessare più Comuni.

Gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle reti di pubblica fognatura devono essere eseguiti in modo da garantire comunque la tutela della salute pubblica e dell'igiene ambientale.

#### Articolo 42

##### Pubbliche fognature: norme tecniche.

I requisiti principali che debbono avere le condotte di fognatura riguardano il tipo di materiale, le tecniche di fabbricazione ed i metodi di posa. L'impiego del materiale di rivestimento e delle sezioni prefabbricate è

ammesso solo su presentazione di apposita dichiarazione di garanzia, debitamente documentata, della ditta di fabbricazione.

Le canalizzazioni fognarie e le opere d'arte connesse devono essere impermeabili alla penetrazione di acque dall'esterno ed alla fuoriuscita di liquami dal loro interno nelle previste condizioni di esercizio.

Le sezioni prefabbricate devono assicurare l'impermeabilità dei giunti di collegamento e la linearità del piano di scorrimento. La impermeabilità del sistema fognario deve essere attestata da appositi certificati di collaudo.

Le canalizzazioni e le opere d'arte connesse devono resistere alle azioni di tipo fisico, chimico e biologico eventualmente provocate dalle acque reflue e/o superficiali correnti in esse. Tale resistenza dovrà essere assicurata sia dal materiale costituente le canalizzazioni, che da idonei rivestimenti.

Le canalizzazioni costituite da materiali metallici devono, inoltre, risultare idoneamente protette da eventuali azioni aggressive provenienti sia dall'esterno, che dall'interno delle canalizzazioni stesse. Il regime delle velocità delle acque nelle canalizzazioni deve essere tale da evitare sia la formazione di depositi di materiali, che l'abrasione delle superfici interne. I tempi di permanenza delle acque nelle canalizzazioni non devono dar luogo a fenomeni di setticizzazione delle acque stesse.

I manufatti di ispezione devono di norma essere previsti ad ogni confluenza di canalizzazione in un'altra, ad ogni variazione planimetrica tra due tronchi rettilinei, ad ogni variazione di livelletta ed in corrispondenza di ogni opera d'arte. Il piano di scorrimento dei manufatti deve rispettare le linearità delle livellette della canalizzazione in uscita dai manufatti stessi. I manufatti di cui sopra devono avere dimensioni tali da consentire l'agevole accesso al personale addetto alle operazioni di manutenzione e controllo. Lungo le canalizzazioni, al fine di assicurare la possibilità di ispezione e manutenzione, devono disporsi manufatti a distanza tale da permettere l'agevole intervento del personale addetto (normalmente non più di 50 m.).

Le caditoie per le acque bianche devono essere munite di dispositivi idonei ad impedire l'uscita dalle canalizzazioni di animali vettori e/o di esalazioni moleste. Esse devono essere disposte a distanza tra di loro tale da consentire la veloce evacuazione nella rete di fognatura delle acque di pioggia e comunque in maniera da evitare ristagni di acque sulle sedi stradali o sul piano di campagna.

Le stazioni di sollevamento devono essere sempre munite di un numero di pompe tali da assicurare una adeguata riserva ed una continuità di esercizio. I tempi di attacco e stacco delle macchine devono consentire la loro utilizzazione al meglio delle curve di rendimento ed al minimo di usura, tenendo conto che i periodi di permanenza delle acque nelle vasche di accumulo non determinino fenomeni di setticizzazione delle acque stesse. Le stazioni di sollevamento devono essere munite o collegate ad idonei scaricatori di emergenza, tali da entrare autonomamente in funzione in caso di interruzione di fornitura di energia. Qualora, per ragioni plani-altimetriche o per particolari esigenze di tutela ambientale non risulti possibile l'installazione dei scaricatori di emergenza, le stazioni di sollevamento devono, in aggiunta alla normale alimentazione di energia, essere munite di autonomi gruppi energetici, il cui stato di manutenzione deve essere periodicamente verificato.

Ogni stazione di sollevamento dovrà essere dotata di apposito libretto di manutenzione, in cui saranno riportati gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria eseguiti sulle macchine, sui quadri elettrici ed inoltre saranno annotate le verifiche periodiche del gruppo elettrogeno, qualora presente.

La posa nel sottosuolo delle reti fognarie deve essere realizzata in modo tale da evitare interferenze con quella di altri sottoservizi. In particolare le canalizzazioni fognarie devono sempre essere tenute debitamente distanti ed al di sotto delle condotte di acque potabili. Quando per ragioni plani-altimetriche ciò non fosse possibile, devono essere adottati particolari accorgimenti al fine di evitare la possibilità di interferenze reciproche.

Lo studio di una rete di fognatura deve sempre riferirsi per gli elementi di base (previsioni demografiche ed urbanistiche, dotazioni idriche, dati pluviometrici, tipologia, portata e qualità dei liquami, ecc.) a dati ufficiali,

opportunamente elaborati per tenere conto delle possibili variazioni del fabbisogno futuro in relazione alla durata tecnica dell'opera.

La scelta del tipo di materiale delle canalizzazioni deve essere effettuata sulla base delle caratteristiche idrauliche, della resistenza statica delle sezioni, nonché in relazione alla tipologia ed alla qualità dei liquami da convogliare. Le canalizzazioni devono essere sempre staticamente verificate ai carichi esterni permanenti ed accidentali, tenendo conto anche della profondità di posa e delle principali caratteristiche geotecniche dei terreni di posa e di ricoprimento.

In deroga a quanto prescritto al paragrafo 3.10 del decreto 12 dicembre 1985 del Ministero dei Lavori Pubblici, le prove idrauliche con pressione sono eseguite a campione, dopo il rinterro definitivo, sul due per cento dei tronchi di condotta individuati da camerette consecutive, con un minimo comunque di tre prove per ogni lotto in cui fosse suddivisa l'opera. Per ogni prova idraulica d'esito negativo sarà provveduto alla ripetizione di altre due prove. Ove, in tale ultima evenienza, venissero riscontrati ulteriori esiti negativi, l'amministrazione interessata dovrà provvedere all'adeguamento delle condotte di costruzione.

Ai fini dell'effettuazione delle prove di tenuta idraulica per le fognature a gravità, si osservano di regola le modalità stabilite dal punto 13) della norma UNI EN 1610:1999 (e successive eventuali modifiche). Il Direttore dei lavori ed il collaudatore potranno, ove riconosciuto più opportuno, avvalersi di metodologie differenti, anche desunte da normative in vigore in altri Paesi.

L'installazione nella rete fognaria di pezzi speciali deve avvenire contestualmente alla predisposizione delle necessarie opere connesse.

#### Articolo 43

Reti di fognatura posate come opere di urbanizzazione da privati.

I condotti fognari posati da parte dei privati come opere di urbanizzazione primaria, sono stabilite e autorizzate dalle convenzioni urbanistiche allegate al piano di lottizzazione o a specifica concessione edilizia, e devono attenersi per quanto riguarda la progettazione, la posa ed il collaudo alle norme tecniche di cui al precedente articolo.

Il tracciato del collettore fognario interferente con lavori di nuove edificazioni, ristrutturazioni ed ampliamenti, può essere variato, con oneri a carico del richiedente, a seguito del rilascio di informazioni tecniche e commerciali fornite dall'Ente gestore affinché le stesse modifiche, fin dalla fase di progettazione, siano conformi alle esigenze del servizio. Il progetto di modifica viene approvato dall'Ente gestore e sarà regolamentato da apposita convenzione, che disciplinerà anche l'adeguamento o costituzione della servitù in favore del Comune. Il progetto di spostamento dovrà essere redatto nel rispetto delle norme tecniche di cui al precedente articolo.

Tutti gli oneri per la variazione del tracciato sono a carico del soggetto richiedente la nuova edificazione, anche nel caso non risultasse formalmente costituita ed intavolata la relativa servitù a favore del Comune del tracciato originario del collettore fognario, purché siano accertate le condizioni per la loro intavolazione secondo quanto previsto dall'art. 31 della L.P. 6/1993 e ss.mm.ii..

### **TITOLO VIII**

#### **NORME FINANZIARIE - SANZIONI**

#### Articolo 44

Corrispettivo per il servizio.

Gli utenti titolari dello scarico allacciato alla rete delle acque nere della pubblica fognatura, sono tenuti a corrispondere, direttamente al Comune, un corrispettivo sulla base delle disposizioni provinciali in materia di modello tariffario relativo al servizio pubblico di fognatura.

Le tariffe sono stabilite dal Comune, sempre tenuto conto delle disposizioni provinciali in materia, che stabiliscono per le utenze civili, la misurazione dell'acqua scaricata in fognatura, ovvero sulla base del presupposto che il volume dell'acqua scaricata è pari al cento per cento del volume dell'acqua approvvigionata dal pubblico acquedotto come risulta dagli appositi misuratori.

#### Articolo 45

Rivalsa delle spese relative ad opere di competenza dei privati, eseguite d'ufficio.

Le spese anticipate dal Comune per l'esecuzione di elaborati, atti e lavori di allacciamento, opere di competenza dei privati, spese sostenute a seguito della negligenza, imperizia degli utenti o a seguito di un danno cagionato dall'utente, dovranno essere rimborsate allo stesso Comune dal titolare degli scarichi sulla base degli importi dei lavori effettuati. A tali importi sarà applicata una maggiorazione del 20% per spese generali, utili ed assistenza tecnica ai lavori, fatte salve le eventuali sanzioni di cui all'art. 47.

#### Articolo 46

Modalità di riscossione.

Il pagamento degli importi di cui ai precedenti articoli del Regolamento va effettuato entro trenta giorni dalla richiesta.

#### Articolo 47

Sanzioni amministrative.

Fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste da altre norme legislative, le violazioni degli obblighi e dei divieti stabiliti dal presente Regolamento comporteranno l'applicazione di una sanzione amministrativa ai sensi della Legge 24/11/1981, n. 689 e ss.mm.ii..

Le somme riscosse a titolo di sanzione amministrativa sono versate nelle casse comunali con le modalità che saranno stabilite dal Comune.

### TITOLO IX

#### DISPOSIZIONI FINALI

#### Articolo 48

Disciplina degli scarichi: esclusioni.

La disciplina degli scarichi, stabilita dalla Parte I del T.U.L.P., dalle norme di attuazione del P.P.R.A. e dal presente Regolamento, non si applica nel caso di cessazione o chiusura dello scarico, la quale deve essere immediatamente denunciata, al Comune, ovvero al Servizio Protezione Ambiente se competente ai sensi dell'art. 23 del T.U.L.P..

La disciplina degli scarichi non si applica inoltre nel caso di insediamenti – quali abitazioni rurali, masi e baite, ecc. – privi di servizi igienico-sanitari essenziali (acquai, lavabi, lavatoi, latrine, servizi igienici, ecc), nonché di approvvigionamento idrico-potabile.

Resta ferma l'applicazione della disciplina degli scarichi agli insediamenti qualificati civili a norma dell'art. 14 del T.U.L.P. e ss.mm.ii. adibiti al ricovero stagionale del bestiame.

#### Articolo 49

#### Disposizioni transitorie.

Tutti i titolari di scarichi che alla data dell'entrata in vigore del presente Regolamento non fossero in possesso di regolare autorizzazione del Sindaco allo scarico privato dovranno richiederla nei modi previsti dal presente Regolamento.

Nei casi previsti dall'art. 7 e dall'art. 13 lettere a) – b) – c) – d) – e) per gli insediamenti civili e produttivi esistenti dovranno essere eliminati i sistemi di scarico preesistenti all'allacciamento alle pubbliche fognature (scarichi di qualsiasi natura sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee).

In particolare tutte le fosse biologiche private degli edifici che si allacciano o che sono allacciati alla rete comunale, devono essere riempite di materiale arido e quindi eliminate nella loro funzione, in quanto darebbero luogo a fenomeni di setticizzazione delle acque reflue pregiudicando il corretto funzionamento dell'impianto stesso (vedi art. 13).

#### Articolo 50

##### Entrata in vigore.

Il presente Regolamento entra in vigore ai sensi dell'art. 8 dello Statuto comunale e contestualmente viene abrogato il precedente "Regolamento comunale per il servizio di fognatura" adottato con deliberazione consiliare n. 57 dd. 02.09.1983.



## COMUNE DI SEGONZANO

Provincia di Trento

Fr. Scancio 64 - 38047 SEGONZANO

Tel. (0461) 686103 – Fax 686060 - e-mail: [comune.segonzano@libero.it](mailto:comune.segonzano@libero.it)

Cod. Fisc. 00371860222 - P.IVA 00473450229

Prot. n. 4699

Segonzano, lì 05 agosto 2009

**OGGETTO: Seconda pubblicazione della deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 dd. 15.07.2009  
avente ad oggetto "Approvazione regolamento comunale di fognatura".**

Il sottoscritto dott. Lazzarotto Roberto, Segretario del Comune di Segonzano

### RENDE NOTO

che con deliberazione del Consiglio comunale n. 21 dd. 15.07.2009, esecutiva, è stato approvato il **"Regolamento comunale di fognatura"**.

La presente seconda pubblicazione del provvedimento in oggetto richiamato viene effettuata per quindi giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 8, comma 7, del vigente Statuto, precisando che le disposizioni regolamentari entreranno in vigore decorsi 15 giorni dalla data di ripubblicazione.

IL SEGRETARIO COMUNALE

-dott. Lazzarotto Roberto -

La sottoscritta Mattevi Lucia, messo del Comune di Segonzano, attesta che il presente avviso è stato affisso all'Albo pretorio del Comune di Segonzano ininterrottamente dal 05.08.2009 al 20.08.2009, per 15 giorni consecutivi.

Segonzano, li 02 settembre 2009  
Prot. n. 5103

IL MESSO COMUNALE  
-Mattevi Lucia-